

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEI REGOLAMENTI DE MINIMIS (REG. UE 1407/2013 E REG. UE 2831/2023).

1. Premessa.

Il 15 dicembre è stato pubblicato nella GUUE il nuovo **Regolamento “De Minimis” (UE) 2023/2831**. Tale regolamento è entrato in vigore il 1/1/2024 con la finalità di sostituire il Regolamento “De Minimis” (UE) 1407/2013. La piena sostituzione avverrà il 1/7/2024 poichè, secondo quanto indicato all’art. 7 di quest’ultimo, è prevista la possibilità di concedere ai sensi dello stesso anche nei sei mesi successivi alla sua scadenza.

L’avvicendamento dei due Regolamenti “De Minimis” ha generato dubbi interpretativi che sono stati oggetto di discussione nelle sedute dei tavoli di coordinamento interregionale Aiuti di Stato.

Le presenti linee guida tengono conto delle posizioni regionali concordate e condivise in tali sedi. Rappresentano infatti una guida operativa finalizzata alla corretta applicazione degli atti di concessione relativamente a bandi esistenti e a bandi da istituire inquadrati in regimi De Minimis.

2. Nuovo Regolamento De Minimis Ue 2831/2023 e relativa compliance con il Regolamento Ue De Minimis 1407/2013.

Le novità più salienti del nuovo Regolamento De minimis UE 2831/2023 sono:

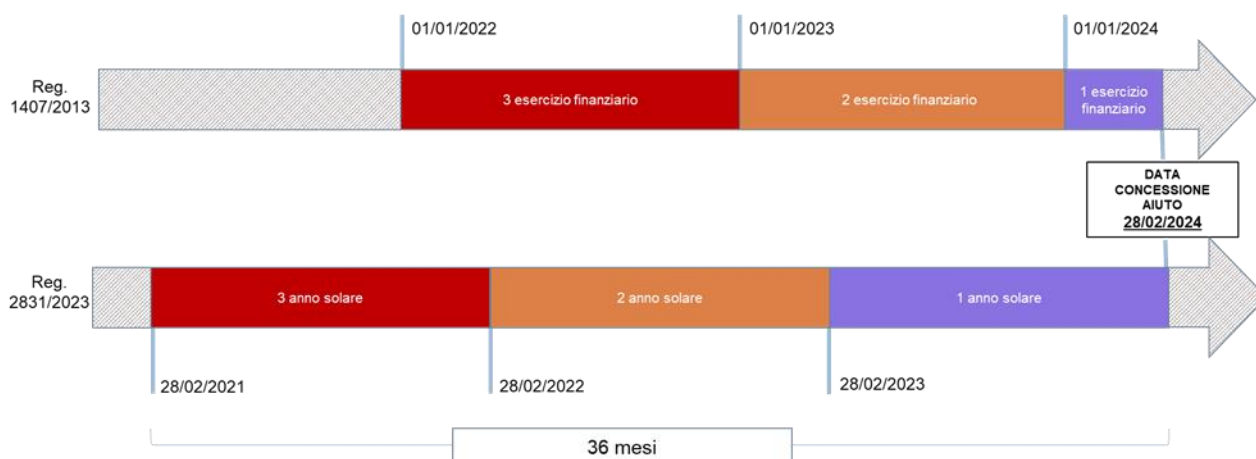
1. L’innalzamento a 300.000 euro del plafond De Minimis disponibile nel triennio di riferimento a ciascuna impresa;
2. Il cambiamento della modalità di calcolo del triennio di riferimento sul quale verificare il plafond disponibile.

Secondo il nuovo Regolamento De Minimis (UE) 2023/2831 il periodo del triennio di riferimento, valutato sempre su base mobile, prende in considerazione l’anno solare e non più l’anno finanziario. Pertanto per ogni nuova concessione di aiuti “De Minimis”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti concessi nei 36 mesi precedenti. Considerando un aiuto concesso in data 28/02/2024 vengono di seguito riportate le due diverse modalità di calcolo del triennio di riferimento:

- Se concesso ai sensi del Reg. 1407/2013 si deve controllare che l’impresa non abbia superato il tetto dei 200.000 euro nell’ esercizio finanziario corrente al momento della concessione (2024) e nei due esercizi finanziari precedenti (2023 e 2022).

- Se concesso ai sensi del Reg. 2831/2023 si deve controllare che l'impresa non abbia superato il tetto dei 300.000 euro nei 36 mesi precedenti a quello della concessione 28/2/2024 – 28/2/2021.

Di seguito viene illustrata una rappresentazione grafica sulla modifica del calcolo del triennio.



Oltre alle principali novità sopraelencate vengono di seguito rappresentati i principali dubbi interpretativi, citati nella premessa del presente documento, che impattano nella gestione dei regimi che stanno a cavallo della vigenza dei due Regolamenti e che necessitano di una corretta interpretazione attuativa delle “disposizioni transitorie” contenute in entrambi i Regolamenti.

Il paragrafo 4 dell’articolo 7 del Regolamento De Minimis 1407/2013 prevede la possibilità di continuare a concedere aiuti ai sensi dello stesso per un ulteriore periodo transitorio di 6 mesi dalla data della sua scadenza. Pertanto, sui regimi esistenti e ancora aperti inquadrati ai sensi di tale Regolamento, è prevista la possibilità di concedere aiuti fino al 30/6/2024.

Contestualmente, l’art. 7 del nuovo Regolamento De Minimis 2081/2023 prevede la possibilità di applicare le sue disposizioni anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Pertanto, è prevista un’ applicazione retroattiva del nuovo De minimis alle concessioni di regimi esistenti avvenute prima della sua entrata in vigore.

Occorre da subito sottolineare l’interpretazione da dare al dispositivo relativo all’ applicazione retroattiva: questa deve essere riferita alle sole concessioni avvenute nel periodo che va dalla data di pubblicazione (15/12/2023) del nuovo Regolamento De Minimis alla data della sua entrata in vigore (1/1/2024).

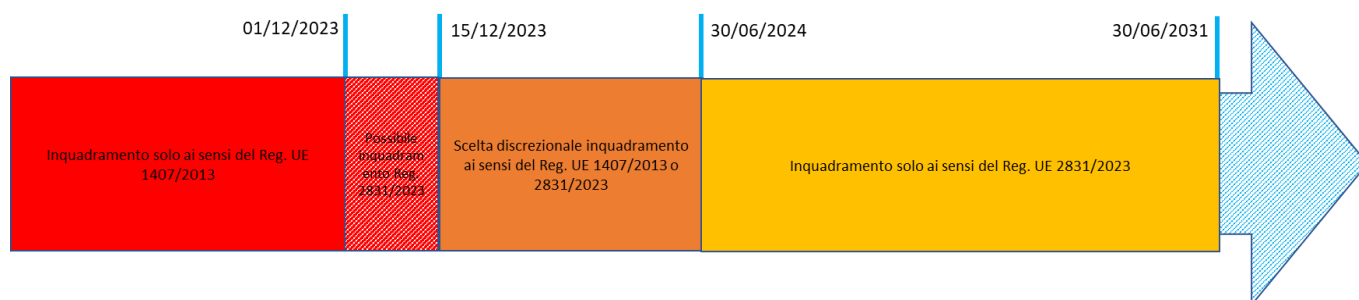
Nelle sedute di coordinamento regionale sono state individuate le modalità di gestione e/o le soluzioni consigliate per l'applicazione corretta di entrambe le disposizioni che vengono di seguito elencate:

- per le concessioni dei regimi istituiti ai sensi del Regolamento De Minimis 1407/2013, sui quali sia le istruttorie dei bandi che le concessioni sono da tempo chiuse, si consiglia di lasciare invariato l'inquadramento delle concessioni previste in origine.
- per i regimi istituiti ai sensi del Regolamento De Minimis 1407/2013, le cui istruttorie si sono chiuse poco prima della pubblicazione del nuovo Regolamento De minimis ovvero poco prima del 15/12/2023, si ritiene possibile valutare se, previo ammodernamento della base giuridica del bando, concedere sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento De minimis.¹
- Per i regimi istituiti ai sensi del Regolamento De Minimis 1407/2013 ancora aperti ed esistenti², le cui concessioni sono afferenti al periodo che va dal 15/12/2023 al 30/6/2024, è possibile sia continuare a concedere ai sensi del vecchio Regolamento De Minimis che concedere ai sensi del nuovo Regolamento De Minimis. In quest'ultima ipotesi occorre previamente adottare un atto con cui viene data evidenza dell'aggiornamento della base giuridica prevista dal bando attuativo, lasciando inalterate tutte le altre disposizioni previste in quest'ultimo (progetto, intensità di aiuto ecc..). Sarebbe inoltre possibile chiedere alle imprese che hanno subito una decurtazione solo per incapienza del vecchio plafond se, a progetto invariato e sempre con il vincolo di rendicontazione delle spese, intendono aggiornare la richiesta di contributo per la parte ammessa ma non concessa.
- Per le concessioni adottate dal 1/7/2024, in relazione ai regimi aventi le caratteristiche di cui al punto precedente, è obbligatorio applicare solo il Regolamento 2831/2023.

¹ Si precisa che nell'ammodernamento del bando si deve comprendere l'aggiornamento di TUTTE le disposizioni in esso contenute, è possibile quindi rideterminare il contributo sempre nel rispetto delle altre disposizioni previste nel bando originario. Ad es: laddove nelle disposizioni del bando era prevista una soglia massima di contributo concedibile pari a 200.000 €, in perfetta corrispondenza al plafond massimo previsto dal vecchio de Minimis, con l'ammodernamento della base giuridica del bando la soglia massima del contributo concedibile rimane SEMPRE quella dei 200.000 euro e il contributo NON può essere rideterminato.

² Si fa riferimento ad esempio ai regimi attuati con la modalità di bandi a sportello oppure a quelli sui quali si incardinano concessioni, anche a graduatoria, a tranches di beneficiari oppure ai regimi sui quali si agganciano più bandi nel tempo (es. regime di due anni, con un bando nel 2023 ed il bando nel 2024).

- Per l'istituzione dei nuovi regimi in De Minimis è obbligatorio l'inquadramento ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 2831/2023.



3. Conclusioni.

Come già anticipato nella premessa il presente documento va inteso come uno strumento finalizzato ad uniformare le modalità di gestione a comuni problematiche. In sede di coordinamento interregionale si è condiviso che parrebbe da escludere la possibilità di far decidere liberamente alle singole imprese a quale Regolamento aderire. Tale posizione deriva dal fatto che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare criteri predeterminati oltre al fatto che la scelta delle imprese potrebbe essere dettata dal prendere in considerazione solo l'aumento del plafond disponibile tralasciando il diverso calcolo del triennio di riferimento. A seconda dei casi concreti, infatti la scelta della concessione ai sensi del Nuovo Regolamento De Minimis, contemplando entrambe le due modifiche introdotte (plafond e calcolo del triennio), potrebbe rivelarsi addirittura più penalizzante.

Va da sé la piena discrezionalità delle Strutture responsabili della gestione dei regimi, di accogliere o meno i suggerimenti contenuti nelle presenti Linee guida, sulla base dei diversi motivi di opportunità, del fattore delle diverse risorse a disposizione, nonché di altri indicatori utili rispetto a tali scelte.